

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1957

(96^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente ROMANO Domenico

I N D I C E

Disegni di legge:

« Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 » (1576) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 1493, 1495, 1496, 1500
BARBARO	1499
CAPPELLINI	1495
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1497, 1500
CROLLALANZA	1496, 1499
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1496, 1497, 1498
PORCELLINI	1498
RESTAGNO	1495, 1499

« Sistemazione a spese dello Stato di parte della località denominata « Petrulli » in Aspromonte (Provincia di Reggio Calabria) in cui, il 29 agosto 1862, avvenne lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie » (1633) (D'iniziativa dei deputati Geraci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	1501, 1502, 1503
BARBARO	1502

CAPPELLINI	Pag. 1502
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1502, 1503
CERABONA	1503

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Canevari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Crollalanza, Flecchia, Focaccia, Grampa, Massini, Molinari, Porcellini, Restagno, Romano Domenico, Sanmartino e Voccoli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Caron e per il tesoro Mott.

PORCELLINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 » (1576) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ne riferirò io stesso brevemente. La discussione di questo disegno di legge è stata laboriosa per le difficoltà opposte dalla Commissione finanze e tesoro, la quale aveva dato in un

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 96^a SEDUTA (30 gennaio 1957)

primo tempo un parere assolutamente contrario, ed in seguito, dopo aver esaminato il nuovo testo da me predisposto, e di cui vi darò tra poco lettura, ha dato la sua adesione, dapprima verbalmente e poi con parere scritto, ma con la proposta di una ulteriore aggiunta circa la quale vi riferirò tra breve.

Il testo del provvedimento, così come è stato approvato dalla Camera, non può essere accolto perchè impreciso ed oscuro nella forma. L'articolo 1 del testo governativo dispone che: « Ai soli fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, numero 607, i termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, sono prorogati al 30 giugno 1960 ». Ora, l'articolo 25 non riguarda i contributi, bensì i piani di ricostruzione; ed allora io avrei pensato di scindere questo articolo, per fare riferimento nell'articolo 1 ai contributi per i privati e nell'articolo 2 ai piani di ricostruzione. La nuova formulazione dell'articolo 1, pertanto, riguarderebbe soltanto gli articoli 4 e 27 della legge, e sarebbe, secondo il testo da me predisposto, del seguente tenore: « Sono prorogati al 30 giugno 1960 i termini di cui agli articoli 4 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, fermo restando il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

Il termine citato prescrive che le domande debbano essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione di questa legge; tale aggiunta è stata proposta dalla Commissione finanze e tesoro, per il timore che dovessero venir fuori nuove domande.

Desidero far presente che non si tratta di nuovi contributi da erogare, sibbene di quei residui contributi che sono rimasti da assegnare dopo la costruzione della prima parte dei vari fabbricati. La legge stabilisce, infatti, che il proprietario possa costruire in un primo momento quel che occorre per la sua abitazione, senza perdere per ciò il contributo per il residuo del fabbricato ancora da costruire: in un secondo tempo egli può chiedere il contributo per costruire l'intero fabbricato. A questo si riferisce l'articolo 1 del disegno di legge.

Il nuovo testo dell'articolo 2 riguarda l'iscrizione, dei Comuni che lo richiedano, nell'elenco dei Comuni che hanno l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione; la formula precedente va integrata con la proroga, per un quinquennio, del termine prescritto dalla legge. Ho dunque predisposto un articolo 2 così formulato:

« Al termine di cui all'articolo 74 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, già prorogato con l'articolo 25 della legge 25 giugno 1949, n. 409, ed a quello di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per la iscrizione dei Comuni sinistrati dalla guerra negli elenchi dei Comuni che hanno l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, è sostituito quello del 31 dicembre 1957.

« Per i piani di ricostruzione approvati entro il 31 dicembre 1950 e non ancora attuati in tutto o in parte, la durata della loro efficacia, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 11 della citata legge n. 1402, è stabilita al 30 giugno 1960 ».

Il termine della proroga è stato fissato al 31 dicembre 1957, anzichè al 30 giugno 1960, su parere della Commissione finanze e tesoro.

La stessa Commissione, a mezzo del suo Presidente, senatore Bertone, ha fatto inoltre presente che noi, approvando tali termini, avremmo consentito a tutti i Comuni di chiedere di essere compresi in tali elenchi, mentre l'Amministrazione dei lavori pubblici ha stabilito che possono chiedere l'iscrizione, negli elenchi stessi, soltanto quei Comuni che abbiano in precedenza presentato la denuncia dei danni all'Intendenza di finanza.

Il Ministro dei lavori pubblici aveva fatto rilevare che la riapertura dei termini per consentire l'iscrizione dei Comuni negli elenchi di quelli aventi l'obbligo dei piani di ricostruzione sarebbe stato un provvedimento avente carattere di sanatoria, che avrebbe dato ai Comuni danneggiati dalla guerra la possibilità di risanare i danni arrecati dagli eventi bellici. La necessità di riaprire i termini di iscrizione di cui si sono fatti interpreti onorevoli membri del Parlamento, è originata infatti dalla negligenza di alcuni amministratori, che hanno lasciato decorrere tali termini, per una sorta di sfiducia nell'azione statale.

La 5^a Commissione ha proposto pertanto di aggiungere, nel nuovo testo dell'articolo 2, dopo le parole: « per la iscrizione dei Comuni sinistrati dalla guerra » le altre: « che abbiano fatto denuncia dei danni all'Intendenza di finanza entro il 30 giugno 1952 ».

L'articolo 3 riguarda le case per i senza tetto, per la costruzione delle quali vi sono dei fondi disponibili nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Il testo dell'articolo 3 è il seguente:

« È prorogato al 30 giugno 1960 il termine previsto dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, già prorogato con la legge 1^o ottobre 1951, n. 1141.

Il limite di impegno relativo alla conseguente spesa in annualità sarà determinato con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60.

È prorogato, altresì, al 30 giugno 1960, il termine indicato dalla legge 26 luglio 1956, n. 852, per l'utilizzazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, delle quote non usufruite dai limiti di impegno di cui all'articolo 2 della legge 1^o ottobre 1951, n. 1141 ed all'articolo 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576 ».

In definitiva, tenuto conto degli emendamenti, che si sono rivelati necessari, mi sembra che il disegno di legge abbia ora un'articolazione organica, riguardando, nei suoi tre articoli, tre materie distinte.

Propongo pertanto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel suo nuovo testo, concordato con la Commissione finanze e tesoro.

CAPPELLINI. Se fosse stato possibile approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, forse sarebbe stato meglio; ma, dato che non è possibile, credo convenga approvarlo così come ci viene proposto dal nostro Presidente.

Ora, però, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su ciò che ho avuto occasione di rilevare leggendo il nuovo testo del disegno di legge, in cui si fa riferimento a leggi del 1949, del 1950, del 1951, del 1953, del 1956, ecc. Dal momento che è presente

l'onorevole Sottosegretario per i lavori pubblici, che è così diligente, vorrei pregarlo di esaminare la possibilità di elaborare una legge organica nel settore, in modo da non dover ulteriormente far uso di tutti questi richiami.

PRESIDENTE, *relatore*. C'è un voto, dato all'unanimità da questa Commissione in altra occasione, in cui si raccomanda al Governo di non proporre disegni di legge con richiami ad articoli di leggi precedenti, perchè diviene davvero impossibile andare a ritrovare tutte le leggi cui si fa riferimento.

RESTAGNO. L'*iter* di questo disegno di legge è stato piuttosto complicato, ma credo che il tempo che abbiamo perduto sia stato ben utilizzato, perchè effettivamente il testo che oggi ci viene presentato rappresenta quanto di meglio si può fare in materia, contemperando quelle che sono le esigenze dei Comuni con quella che è, purtroppo, la situazione del Tesoro.

Ad ogni modo, penso che gli articoli, così come sono stati predisposti, siano chiari, ed in certo qual modo vengano a facilitare il nostro lavoro, eliminando quegli inconvenienti cui faceva poc'anzi cenno il collega Cappellini, perchè qui si mettono dei punti fermi in ordine alle nuove proroghe. Quindi, riferendoci a questo disegno di legge, potremo avere dei dati precisi che ci tolgono l'obbligo di andare a consultare infinite leggi precedenti, pur essendo questo provvedimento limitato al problema delle scadenze piuttosto che al problema della sostanza. Quello cui ha accennato il collega Cappellini è un problema grosso, ma vorrei far presente che si tratta di legislazione emanata subito dopo la guerra, nella quale ha giocato molto l'elemento negativo di dover legiferare su una materia pressochè nuova.

Ad ogni modo, penso che l'articolo 1 del nuovo testo risolva con criteri di giustizia il problema della ricostruzione, perchè è giusto che coloro i quali non hanno potuto costruire completamente i loro edifici conservino il diritto dato loro dalla legge del tempo.

L'articolo 2 rappresenta una doverosa norma per sopperire all'incapacità, molte volte constatata, di qualche amministratore, che si

è trovato spaventato di fronte agli impegni che pensava di dover assumere, e che ha lasciato decorrere i termini, rendendosi conto dell'errore compiuto solo in un secondo tempo. Noi dobbiamo prendere in considerazione tali situazioni, tanto più che non sussiste il pericolo che preoccupava il Ministero del tesoro, in quanto non è pensabile che i Comuni sottoposti all'obbligo dei piani di ricostruzione, quindi i più danneggiati dalla guerra, non abbiano presentato a suo tempo le denunce. Pertanto anche questo articolo mi sembra rappresenti un progresso.

Così pure l'ultimo articolo, relativo alla utilizzazione dei fondi, a pagamento differito, per la costruzione di case per i senza tetto. L'onorevole Sottosegretario Caron sa che il problema delle case è ancora assillante in molti paesi italiani, specialmente in quelli danneggiati dalla guerra. Adoperiamo dunque tutto il denaro che è disponibile a questo scopo, e particolarmente i fondi stanziati sotto questa voce.

Penso pertanto che noi possiamo dare tutto il nostro appoggio a questo disegno di legge, complessivamente esaminato, augurandoci che la Camera dei deputati si associ a quello che sarà il nostro voto, constatando che il provvedimento è stato perfezionato nell'interesse generale.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potrei richiamarmi al desiderio, espresso dal senatore Cappellini, di approvare il disegno di legge, così come è pervenuto dalla Camera: il Tesoro non avrebbe alcuna difficoltà, come è logico, all'approvazione del provvedimento in quella formulazione.

Ad ogni modo, il mio Ministero presenta alcune modifiche da apportare al nuovo testo del disegno di legge.

All'articolo 1, propone il ritorno alla dizione che questo prolungamento nel tempo riguardi i soli fini della concessione dei contributi già fissati dalle leggi passate; questa indicazione era contenuta nel vecchio testo dell'articolo, che cominciava appunto con le parole: « Ai soli fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607 ».

Per quanto riguarda i piani di ricostruzione, nessuna difficoltà alla proroga; ma quello che è importante è stabilire che la possibilità di prolungare nel tempo le norme in esame sia approvata ai soli fini della concessione dei contributi di cui alle leggi precedenti.

PRESIDENTE, *relatore*. Per questo è stata inserita nell'articolo 1 l'aggiunta: « ...fermo restando il termine per la presentazione delle domande di contributo ecc. ».

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Purchè risulti che restano fermi, a questo momento, anche i fondi a disposizione.

CROLLALANZA. Non si può inserire in una legge tale concetto! I fondi sono quelli che sono: se vi sarà un'ulteriore ricostruzione, al momento opportuno si farà una nuova legge di finanziamento, ed allora il Ministero del tesoro potrà opporsi, se lo crederà opportuno.

PRESIDENTE, *relatore*. Il Tesoro potrebbe avere interesse a che non si presentassero nuove domande; ma quando resta fermo il termine stabilito dalla legge del 1953, mi sembra che non possa sorgere alcuna difficoltà.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per l'articolo 2 nessuna questione.

Per quanto riguarda l'articolo 3, invece, il mio Ministero propone la soppressione del primo e del secondo comma, perchè relativi ad impegni per bilanci futuri. Tali impegni, pur non rappresentando una promessa concreta, tenderebbero a divenirlo. Questo problema, se mai, verrà esaminato in una legge successiva; ma nelle attuali condizioni non potrebbe essere accolto un impegno del genere.

PRESIDENTE, *relatore*. Questo è un obbligo che deriva dalla legge generale per i piani di ricostruzione! Si tratta di uno stanziamento inserito nel bilancio dei lavori pubblici per l'attuazione di questi piani di ricostruzione. L'ammontare di tale stanziamento sarà quello che sarà: potrà essere di un milione come di 100

milioni. Ma se sopprimessimo il secondo comma dell'articolo 3 verremmo ad annullare anche l'articolo 2. E come potrebbe, in tal caso, il Ministero dei lavori pubblici assolvere i compiti relativi ai piani di ricostruzione?

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se la proposta del Governo non fosse accolta, il Governo sarebbe costretto ad intervenire prima dell'approvazione di questo disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, e di conseguenza, probabilmente, il disegno di legge tornerebbe al Senato.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo disegno di legge, presentato a suo tempo dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro, aveva una formulazione molto semplice, che consisteva in due articoli, contenenti i necessari richiami alle due leggi di cui trattasi. Il provvedimento, nella sua primitiva formulazione, non contemplava però tutta quella serie di casi, opportunamente elencata dal nostro Presidente, relatore del disegno di legge. Non sarebbe stato possibile, infatti, dimenticare i numerosi voti formulati dal Senato e dalla Camera, particolarmente riguardanti i piani di ricostruzione e le relative proroghe.

Pertanto, dopo l'approvazione data al disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento, qui al Senato si è ritenuto opportuno rimaneggiare tutta la materia; e questo dimostra una volta di più — come senatore me ne compiaccio — l'acutezza legislativa della 7^a Commissione del Senato. Mi compiaccio altresì con l'onorevole Presidente, per la sua opera così attenta ed accurata, frutto di quella profonda competenza tecnica che egli, come funzionario del Ministero dei lavori pubblici prima, come Ministro dei lavori pubblici poi, ha potuto acquistare, e che gli ha permesso di formulare questo testo legislativo.

Il mio Ministero si dichiara favorevole a questo nuovo testo, principalmente perchè è molto chiaro, trattando esso in tre articoli tre materie distinte.

Mi rendo perfettamente conto, anche e soprattutto perchè non sono un giurista, della fondatezza delle preoccupazioni espresse dal senatore Cappellini, il quale ha non una, ma mille ragioni nell'affermare che questo sistema di legiferare non è il migliore possibile. Mi auguro soltanto che i famosissimi testi unici, che sempre si dice di voler fare, valgano un giorno a mettere ordine in questa materia.

Per quanto riguarda l'articolo 1, non vi è dubbio che le eccezioni sollevate dal Ministero del tesoro possano essere subito risolte, in quanto, chiarendo che il termine di presentazione delle domande di contributo è quello previsto nell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, non vi può essere alcuna preoccupazione, dato che solamente coloro i quali abbiano presentato in tempo utile la domanda potranno usufruire del contributo stesso.

Sull'articolo 2, nessuna questione. Il senatore Bertone ha voluto che si chiarisse il fatto che possono ottenere la proroga soltanto i Comuni i quali abbiano presentato la denuncia all'Intendenza di finanza, entro il 30 giugno 1952. Devo dire che solo in questo momento sono venute a conoscenza di tale aggiunta, ma so, e mi è stato confermato anche dall'onorevole relatore, che questa era la prassi seguita, dal Ministero, in materia; mi arrendo dunque alla volontà della Commissione, pur non potendomi dichiarare favorevole nè contrario, perchè, trattandosi di richiami ad una tradizione che non conosco personalmente, non posso far altro che rimettermi alla saggezza del legislatore.

Per quanto concerne l'articolo 3, come è già stato detto chiaramente dall'onorevole Presidente, il Ministero dei lavori pubblici ha degli obblighi che non può assolutamente disattendere: quindi mi sembra che la formulazione sia propria, tanto nei confronti del mio Ministero, che conferma a mio nome quello che considera un suo dovere, quanto per ciò che attiene al Ministero del tesoro, ove si consideri che, nell'articolo, non viene fissata cifra alcuna; domani, se non avrà la possibilità di fare di più, il Ministero del tesoro potrà stanziare un solo milione per memoria, oppure potrà stanziare un miliardo, a seconda dei fondi di cui potrà disporre.

Mi sembra quindi che il nuovo testo del disegno di legge, predisposto dall'onorevole Presidente, che ha ottenuto — non è cosa da poco — il *placet* della 5^a Commissione, la cui tradizione di scrupolosità è notissima a tutti, potrebbe incontrare anche l'approvazione della 7^a Commissione del Senato.

Per quanto riguarda il Ministero dei lavori pubblici, considero tale formulazione accettabile sotto ogni aspetto, pur tenendo in debito conto le osservazioni del Ministero del tesoro, delle preoccupazioni del quale mi rendo partecipe.

PORCELLINI. L'onorevole Sottosegretario per i lavori pubblici ci ha parlato di fondi ancora a disposizione. Ora, credo di non fare una domanda indiscreta chiedendo di conoscere di quali cifre disponga ancora il suo Ministero a questo riguardo, dato che il problema della casa, come il collega Restagno ha dichiarato e come tutti noi sappiamo, è ancora in fase critica, specialmente in quelle città che hanno riportato notevoli distruzioni dalla guerra.

Il problema della casa non si presenta ora in forma così grave come si presentava nel 1945-1946; pure non possiamo dire che sia stato risolto, nonostante tutte le leggi intervenute in materia, compresa l'ultima, relativa ai tuguri ed alle case malsane. Direi anzi che tale problema resta ancora da risolvere.

Ora, se vi sono ancora dei fondi a disposizione sugli stanziamenti previsti dalla legge emanata in materia e che andava incontro alle effettive necessità della popolazione in misura notevole, credo non sia il caso di lasciarli giacenti presso il Ministero dei lavori pubblici, ma ritengo che sia opportuno utilizzarli subito, distribuendoli a quei comuni che ancora sono costretti a richiedere improrogabili interventi statali.

Nonostante la legge del 1940, la legge Tupini e tutte le altre leggi in materia, oggi si costruisce pochissimo. Chi si occupa attivamente di ricostruzione è solo l'I.N.A.-Casa, che ha ottenuto altri fondi — peraltro già distribuiti — e che spero cominci effettivamente a costruire in primavera. Ma se vi sono ancora dei fondi, in base alla legge per i senza tetto, credo che il Ministero dei

lavori pubblici, il quale certamente è fatto oggetto di continue richieste da parte dei Comuni — richieste fatte non per l'ambizione di avere una casa in più o in meno, ma proprio perchè esistono ancora situazioni veramente gravi, specialmente nei paesi distrutti dalla guerra — il Ministro dei lavori pubblici, ripeto, dovrebbe mettere i fondi residui immediatamente a disposizione.

Per quanto riguarda i piani di ricostruzione, la proroga è veramente necessaria, considerato che i 10 anni che erano stati previsti come termine si sono rivelati insufficienti, non tanto per incuria da parte dei Comuni (perchè qualche Comune potrà pure non aver fatto la richiesta, ma i Comuni che realmente hanno subito dei danni non hanno aspettato 10 anni per domandare il contributo dello Stato ed hanno subito iniziato la ricostruzione, adottando i relativi piani) quanto, piuttosto, per colpa del sistema burocratico dei pagamenti differiti, che ha insabbiato i piani di ricostruzione per degli anni.

Voi sapete, inoltre, che con il sistema dei pagamenti differiti si dava l'incarico di ricostruire le città danneggiate a determinati consorzi, i quali accettavano tale compito non per il bene dei cittadini, ma per ricavarne un utile. Successivamente tali consorzi, constatato che l'utile ricavabile dai piani di ricostruzione non era notevole, rinunciarono all'incarico; e così si perdettero un'altra anno.

Ho detto tutto questo per convincervi che i 10 anni sono trascorsi inutilmente non per colpa dei Comuni.

Questa proroga era dunque davvero indispensabile. Io sono sindaco di una città che si trova appunto in tali condizioni, e quindi credo di avere l'obbligo, oltre che come senatore, anche come sindaco, di parlare a questo riguardo. Ritengo però che nella situazione in cui si trova la città che io amministro si trovino anche molte altre città, per cui il problema è di interesse generale. Ritengo altresì che sarebbe stato molto utile che questo disegno di legge fosse stato rapidamente approvato dal Senato, a simiglianza di quanto è avvenuto alla Camera. Invece, purtroppo, la cosa non è stata possibile, per le ragioni espresse dal nostro Presidente.

Vorrei però raccomandare all'onorevole Sottosegretario ed all'onorevole Presidente di far sì che questo provvedimento, quando tornerà alla Camera, non resti ivi giacente, ma che venga invece immediatamente esaminato.

Credo infatti che se questo disegno di legge non sarà approvato nel più breve tempo possibile, tutto quello che abbiamo discusso e proposto non avrà avuto alcuna efficacia.

CROLLALANZA. Se ho ben compreso, le riserve formulate dall'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro si riferiscono soprattutto al secondo comma dell'articolo 3; ma a me sembra che tali riserve non abbiano ragione d'essere, in quanto tale norma è conseguenziale alle precedenti. È evidente che, se si concede una proroga, bisogna mettere in condizioni, sia il Ministero dei lavori pubblici, sia il Ministero del tesoro di tener conto della necessità di stanziare dei fondi. Saranno quelli che saranno: ma dei fondi sono indispensabili.

Per concludere, a me sembra che la Commissione possa tranquillamente approvare il disegno di legge così come è ora sottoposto al nostro esame, nel nuovo testo che chiarisce meglio la portata del provvedimento stesso. È logico poi quanto ha detto il collega Porcellini: che con la stessa diligenza e sollecitudine con la quale questa Commissione, attraverso il nostro Presidente e relatore, ha provveduto a perfezionare l'attuale disegno di legge perchè fosse sollecitamente approvato, v'è da augurarsi che esso sia esaminato ed approvato da parte dell'altro ramo del Parlamento.

RESTAGNO. Io non intendevo attribuire la responsabilità della mancata attuazione dei piani di ricostruzione ai Comuni.

Qui i problemi sono due. Il primo riguarda quei pochi Comuni i quali non hanno presentato in tempo utile la domanda. Mediante la proroga proposta tali Comuni avranno la possibilità di mettersi a posto: e non è a dire che essi possano agire poco ortodossamente, perchè le denunce fatte a suo tempo risultano all'Intendenza di finanza. E vorrei notare che si tratta di una sistemazione importante e fondamentale.

C'è poi il secondo problema cui accennava il senatore Porcellini: e cioè il finanziamento relativo ai piani di ricostruzione. Questo è un punto veramente dolente, e l'onorevole Sottosegretario mi darà atto che io lo sto sollecitando in merito da parecchio tempo per ottenere qualcosa. Ma devo segnalare che nella zona di cui mi occupo, e dove esistono più di 30 Comuni distrutti nella misura di oltre il 90 per cento, nell'attuale esercizio non abbiamo avuto che un solo Comune il quale abbia ottenuto un piccolo finanziamento per il piano di ricostruzione.

So che ciò non dipende dalla buona volontà del Ministero dei lavori pubblici, però ho il dovere di rilevare tale circostanza e di insistere in proposito, associandomi alle osservazioni del collega Porcellini. È inutile concedere una proroga se poi non si prendono provvedimenti idonei ad attuare i piani di ricostruzione.

BARBARO. Vorrei dire qualcosa che esula un poco dalla materia del disegno di legge in discussione, ma che mi pare doveroso far presente, soprattutto quando si ha il piacere di avere come Presidente, sia pure *pro tempore*, il senatore Romano, che conosce profondamente il problema, nonchè, come rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, il senatore Caron.

Si tratta di una questione specifica che rientra in pieno nel quadro del problema in esame: quella riguardante le case dell'Ente edilizio, distrutte dalla guerra a Reggio Calabria e non ancora ricostruite.

Onorevole Sottosegretario, tale questione è stata dibattuta anche in Aula, purtroppo senza fortuna. Mi pare doveroso, in sede di proroga di un provvedimento legislativo che riguarda la ricostruzione di vari Comuni, ricordare quest'obbligo dello Stato italiano. Si pone il quesito giuridico se tali beni siano da considerare demaniali o patrimoniali; ma io mi sono permesso di dire in Aula all'onorevole Ministro Romita che la questione giuridica si potrà discutere anche fra decenni: quello che importa oggi è affrontare la ricostruzione, che in ogni caso è a carico dello Stato, tanto che si tratti di un bene patrimoniale, quanto che si tratti di un bene demaniale.

Sono in tutto 2 mila vani, di cui 1.500 appena danneggiati e 500 distrutti; sono 700 piccoli appartamenti di tipo popolare, la cui ricostruzione sarebbe veramente una manna per la popolazione di Reggio, che ha fame di case come forse nessuna città d'Italia, perchè, oltre alla guerra ed all'alluvione, ha subito il terremoto che ha portato le conseguenze che tutti conoscete.

Io vi prego quindi, onorevoli colleghi della Commissione, e prego soprattutto l'onorevole rappresentante del Governo, di voler considerare tale specialissima situazione, che si inserisce naturalmente in questa provvida legge di proroga, e che sarebbe possibile risolvere con 300 o 400 milioni al massimo di stanziamento. In tal modo sollevaremmo una popolazione dal gravissimo stato di disagio in cui si trova: in nessuna città d'Italia, per fortuna, si vedono ancora le rovine che purtroppo siamo costretti a vedere a Reggio, a causa di tali problemi di carattere giuridico, la cui soluzione non è stata ancora trovata, e, forse, nemmeno cercata.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Riguardo alle preoccupazioni espresse dal senatore Porcellini, preciso che il Ministero dei lavori pubblici si rende assolutamente conto della gravità del problema della casa; e mi piace qui ricordare che nell'esercizio in corso, in base alla legge n. 409 ed alle sue varie destinazioni, l'Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato, non avente scopi di lucro, ha distribuito ben 75 miliardi di capitale. Se a questi si aggiungono i 25 miliardi assegnati dalla legge n. 640, si vede che veramente, pur nelle ristrettezze in cui versa il bilancio dello Stato italiano, il Governo non ha disatteso le speranze e le legittime aspirazioni della popolazione, ansiosa di avere una casa.

Ma i problemi affrontati nell'articolo 3 sono di altro tipo. Il primo problema è quello di prorogare l'articolo 10 della legge n. 409, con il quale si stabiliva che « il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire fino al 30 giugno 1951, con il sistema della concessione a pagamento differito, fabbricati a carattere popolare nei Comuni ecc. ».

Come ho detto prima, e come ha fatto notare anche il senatore Crollalanza, il Tesoro deve decidere circa l'ammontare dei fondi da stanziare; ma certo, prorogando il termine, ne viene come conseguenza la necessità di avere dei fondi, perchè altrimenti si tratterebbe di una affermazione priva di effetti pratici.

Desidero poi, sempre per quanto concerne l'articolo 3, tranquillizzare il senatore Porcellini, che non deve pensare vi siano residui; magari ci fossero! Vorrei dire però che sarebbe stata cosa veramente vergognosa, da parte dei Ministri precedenti, il non averli utilizzati. Comunque, la realtà è questa: il problema dei pagamenti differiti, come i colleghi mi insegnano perchè sono maestri in materia, è un problema di contabilità, per cui ad un determinato momento si può pensare che i fondi, lasciati lì, possano finire con l'essere aspirati dal Ministero del tesoro, anche per l'impossibilità tecnica, dato il meccanismo del pagamento differito, di poter avere in ogni caso un conto esatto del dare e dell'avere. Noi comunque ci siamo sempre adoperati perchè i residui vengano usati per la ricostruzione, a carico dello Stato, dei fabbricati, a carattere popolare, nei Comuni in cui la riparazione degli edifici danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio ai senza tetto. Mi pare quindi che la Commissione possa essere tranquilla su questo punto.

Per quanto riguarda la questione che il senatore Barbaro ha sollevato in questa occasione (secondo me, con non molta pertinenza) ricordo all'onorevole collega che anche recentemente il Sindaco di Reggio Calabria è venuto a farmi visita e che abbiamo esaminato e studiato insieme il problema. Va detto però che i nostri giuristi non sono dell'opinione del senatore Barbaro e che, soprattutto, deve essere superato lo scoglio numero uno: quello del reperimento dei fondi. Ad ogni modo voglio assicurare l'onorevole collega che la questione è tuttora al centro della nostra attenzione, tanto che il Sindaco di Reggio Calabria è stato invitato a tornare da noi in febbraio.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli nel testo predisposto dal relatore:

Art. 1.

Sono prorogati al 30 giugno 1960 i termini di cui agli articoli 4 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, fermo restando il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

(È approvato).

Art. 2.

Al termine di cui all'articolo 74 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, già prorogato con l'articolo 25 della legge 25 giugno 1949, n. 409, ed a quello di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per la iscrizione dei Comuni sinistrati dalla guerra, che abbiano fatto denuncia dei danni all'Intendenza di finanza entro il 30 giugno 1952, negli elenchi dei Comuni che hanno l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, è sostituito quello del 31 dicembre 1957.

Per i piani di ricostruzione approvati entro il 31 dicembre 1950 e non ancora attuati in tutto od in parte, la durata della loro efficacia, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 11 della citata legge n. 1402, è stabilita al 30 giugno 1960.

(È approvato).

Art. 3.

È prorogato al 30 giugno 1960 il termine previsto dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, già prorogato con la legge 1° ottobre 1951, n. 1141.

Il limite di impegno relativo alla conseguente spesa in annualità sarà determinato con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-1959 e 1959-60.

È prorogato, altresì, al 30 giugno 1960 il termine indicato dalla legge 26 luglio 1956, n. 852, per l'utilizzazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, delle quote non usufruite dai limiti di impegno di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'articolo 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Geraci ed altri: « Sistemazione a spese dello Stato di parte della località denominata " Petrulli " in Aspromonte (provincia di Reggio Calabria) in cui, il 29 agosto 1862, avvenne lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie » (1633)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Geraci ed altri: « Sistemazione a spese dello Stato di parte della località denominata " Petrulli " in Aspromonte (provincia di Reggio Calabria) in cui, il 29 agosto 1862, avvenne lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta precedente io avevo sollevato, in merito al presente disegno di legge, un'eccezione. Per mia conoscenza personale, trovandomi nella zona dell'Aspromonte, l'estate scorsa, volli fare una visita a questo vecchio monumento. Ho dovuto però constatare che non esiste strada per andarvi: c'è soltanto un disagevole viottolo in mezzo alla faggeta. I turisti si trovano perciò praticamente nell'impossibilità di recarsi sul posto. Osservavo l'altra volta, e ripeto oggi, che sarebbe opportuno completare il disegno di legge prevedendo anche la sistemazione della strada di accesso al monumento. Si tratterebbe di non più di 600 metri di pavimentazione.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Avevo fatto notare la volta precedente l'insufficienza della cifra prevista dal disegno di legge ed avevo pregato la Commissione di sospenderne l'approvazione per darmi il tempo di vedere se esisteva la possibilità di un maggior stanziamento. Sono in grado oggi di proporre, a nome del Governo, che lo stanziamento stesso venga raddoppiato, portandolo da dieci a venti milioni. Con questo si potrà far fronte anche all'esigenza prospettata dall'onorevole Presidente.

Richiamo poi l'attenzione della Commissione sull'articolo 7, la cui formulazione non appare del tutto soddisfacente.

BARBARO. Prendo atto con entusiasmo della modifica proposta dal Governo e mi dichiaro *toto corde* favorevole al disegno di legge. Concordo altresì pienamente con quanto diceva l'onorevole Presidente sullo stato di conservazione del monumento, dato che veramente rappresenta un'offesa alla nostra gloriosa storia. È un rudere, esposto alle intemperie e al vandalismo degli uomini, non mèta di pellegrinaggio, ma causa di sdegno per chi ha care queste memorie.

Mi pare doveroso far osservare alla Commissione che di ricordi garibaldini nella nostra provincia ve ne sono altri, che sarebbe bene raccogliere e conservare in questo monumento. Per esempio, nella zona di Melito Portosalvo, ove si verificò il primo sbarco di garibaldini sul continente, sono ancora conservate le ossa dei garibaldini sacrificatisi nelle operazioni di sbarco sul suolo d'Italia. Forse sarebbe il caso di raccogliere quei sacri resti nell'erigendo monumento sull'Aspromonte. Lancio l'idea. Ma se questo non è possibile, per lo meno si raccolgano i cimeli garibaldini nella zona dell'Aspromonte, sacra alla patria e alla libertà.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione finanze e tesoro, in merito al presente disegno di legge ci ha fatto pervenire il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro osserva che il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, fu approvato dalla Camera il 18 luglio

1956, con emendamenti concernenti la copertura finanziaria, che, dal resoconto stenografico, risultano proposti dalla Commissione finanze e tesoro per suggerimento del Ministero del tesoro. Non vi è da dubitare quindi che la copertura sussista per quanto concerne i lavori di cui agli articoli 1 e 2. La copertura stessa però non è conforme alla legge n. 64 del 27 febbraio 1955, autorizzante l'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinati a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare, come è agevole verificare tenendo presente la data di approvazione del disegno di legge, il testo degli articoli 3 e 4 del medesimo, e dell'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 64.

« Inoltre nulla è detto circa le spese conseguenti all'attuazione dell'articolo 7 e alla relativa copertura. Infatti è bensì detto nella relazione che alle spese cosiddette di « rifinitura » si provvederà con sottoscrizione nazionale da lanciare ad opera del Comitato nazionale, ma nel disegno di legge ciò non è più detto, onde è verosimile che la spesa ricadrà sullo Stato. E fra tali spese dovrà comprendersi quella continuativa di un custode del locale di cui all'articolo 2.

« È necessario eliminare queste incertezze che incidono sulla copertura della spesa.

« Allo stato degli atti la Commissione non può esprimere parere favorevole ».

CAPPELLINI. Noi siamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge e ci compiaciamo che il Governo abbia creduto opportuno raddoppiarne il modesto stanziamento. Dopo le autorevoli dichiarazioni del Governo, mi pare che le osservazioni espresse dalla 5^a Commissione siano da ritenersi superate. D'altra parte l'articolo 7, così come ci è giunto dalla Camera dei deputati, non parla affatto di nuove spese, parla soltanto della nomina, da parte del Presidente del Consiglio, di un Comitato nazionale che provvederà alle successive ed opportune iniziative per « una più perspicua rifinitura della località ». Si potrà modificarne la forma, ma comunque nella sostanza l'articolo non ha nulla a che vedere con il bilancio dello Stato. Nè, d'altra parte, ci si può regolare diversamente. Si tratta di nomi-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 96^a SEDUTA (30 gennaio 1957)

nare un Comitato nazionale. Chi più e meglio del Presidente del Consiglio ha questa possibilità di scelta?

Le uniche modifiche al disegno di legge riguarderebbero perciò lo stanziamento, come proposto dal Governo. Noi dovremmo approvarlo sollecitamente ed auspicare che la Camera, a sua volta, faccia altrettanto.

CERABONA. Proporrei addirittura la soppressione dell'articolo 7. In fondo la rigida Commissione di finanze non ha detto cosa inesatta. L'articolo 7 è l'invito ad un possibile futuro Comitato a prendere iniziative per una più perspicua rifinitura della località. Ciò significa danaro, perchè penso non si tratti di un concetto astratto, stante anche che di astrazioni nell'Italia del Sud ne abbiamo a sufficienza. Vi è poi da dire che la formulazione dell'articolo è così poco precisa, per quanto riguarda la forma, che, per non lasciarlo passare ai posteri, è meglio sopprimerlo.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi dichiaro favorevole alla proposta di soppressione dell'articolo 7. In tal modo si tranquillizza la Commissione finanze e tesoro e si salva la forma.

A mia volta chiedo la soppressione dell'articolo 5, che appare superfluo, dopo le modifiche che ho proposto di apportare all'articolo 4.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La località in contrada « Petrulli » di Aspromonte (Reggio Calabria), dove il 29 agosto 1862 ebbe luogo lo scontro tra le truppe garibaldine e quelle regie e rimase ferito Giuseppe Garibaldi, viene sistemata a spese dello Stato.

(È approvato).

Art. 2.

Il fabbricato da costruirsi nella stessa località nel quadro della sistemazione di cui all'ar-

ticolo precedente è destinato ad accogliere i cimeli reperibili e relativi all'episodio.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 10 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1955-56.

Il rappresentante del Governo propone di sostituire alle parole « lire dieci milioni » le altre « lire venti milioni ».

Metto ai voti tale modifica.

(È approvata).

Metto in votazione l'articolo 3 con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Art. 4.

È ridotta di lire 10.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1955, n. 969, che ha approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1955-56. Corrispondentemente, è ridotto dello stesso importo lo stanziamento del capitolo n. 189 del medesimo stato di previsione.

L'onorevole rappresentante del Governo propone il seguente testo, sostitutivo dell'intero articolo:

« È ridotta di lire 20 milioni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1956, n. 769, che ha approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57. Corrispondentemente, è ridotto dello stesso importo lo stanziamento del capitolo 193 del medesimo stato di previsione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 5.

Alla spesa di cui al precedente articolo 3 si farà fronte con la riduzione di spesa disposta dall'articolo precedente.

L'onorevole Sottosegretario propone la soppressione di questo articolo. Metto ai voti tale proposta.

(È approvata).

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri verrà nominato un Comitato nazio-

nale che, direttamente o a mezzo di Comitato provinciale, provvederà alle successive opportune iniziative per una più perspicua rifinitura della località.

Il senatore Cerabona ha proposto la soppressione di questo articolo. Tale proposta è stata accettata dal rappresentante del Governo.

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge avvertendo che, in seguito alla soppressione dell'articolo 5, l'articolo 6 assume il numero 5.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.